

COMUNE DI PORDENONE

C.F. N. 80002150938

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL PROGETTO “CENTRO IN MOVIMENTO”, CON IMPIANTAZIONE DI ATTIVITA’ DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE, A FAVORE DELLE FAMIGLIE RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL’AMBITO IN COLLABORAZIONE CON IL SSC DAL AL 31.12.2023.

In esecuzione della determinazione del Settore IV n. del, esecutiva il.....,

TRA

Il Comune di Pordenone, in qualità di Ente Gestore dell’Ambito territoriale del Servizio Sociale dei Comuni “Noncello” (Pordenone, Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola - di seguito denominato anche “SSC” o “SSC Noncello”), rappresentato dalla residente, per la carica, presso la residenza comunale di Pordenone, la quale dichiara di intervenire nel presente atto non in nome proprio, ma esclusivamente nella sua veste e qualifica di del Settore IV “Servizi alla persona e alla comunità”, ed in forza dell’art. 12 del Regolamento dei Contratti e dell’art. 61 dello Statuto comunale, e quindi in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta, di seguito denominato anche “Comune”

E

l’Associazione Giovanni Paolo II a.p.s., con sede legale a Porcia, Via Marconi n. 19 - C.F. 91080740938 e P.IVA 01706940937, legalmente rappresentata da, nato a il, CF, il quale interviene nella stipulazione del presente atto in qualità di della, di seguito denominata anche “Associazione”,

PREMESSO

- che il Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 24 giugno 2021, e in particolare l’art. 3 c. 1, stabilisce che le risorse del Fondo per le politiche della famiglia per l’anno 2021 di cui all’art. 1, c. 1, punto 2, sono dirette a finanziare interventi di competenza regionale e degli enti locali volti alla prosecuzione di iniziative destinate a favorire la natalità e genitorialità, anche con carattere di innovatività rispetto alle misure previste a livello nazionale, o di continuità dei progetti già attivati sui territori e che potranno altresì riguardare il supporto delle attività svolte dai “Centri per le famiglie”;
- il Piano per lo Sviluppo della presa in carico integrata delle famiglie vulnerabili del FVG (DGR 1685/2021);
- che l’art. 56 del D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 “Codice del Terzo Settore” prevede:
 - al comma 1, che “le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo

svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso del mercato”;

- al comma 2, “le convenzioni di cui sopra possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate”;
- che a seguito di procedura selettiva comparativa finalizzata alla stipula di una convenzione ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 117/2017 di cui all’Avviso pubblico del Comune di Pordenone approvato con det. n. 1421 del 05.06.2023, l’Associazione Giovanni Paolo II a.p.s. è stata individuata quale soggetto idoneo per la realizzazione e lo sviluppo di un progetto che prevede la realizzazione di azioni ed interventi a valenza promozionale, educativa, informativa, formativa e di sensibilizzazione a favore e/o in collaborazione con famiglie residenti nel territorio dell’Ambito da svolgersi nel campo del sostegno alle funzioni genitoriali, con particolare riferimento alla realizzazione di percorsi formativi e gruppi di confronto, rivolti ai genitori ed ai minori, finalizzati a riconoscere e valorizzare le competenze educative e ad acquisirne di nuove”;
- che l’Associazione Giovanni Paolo II a.p.s. è regolarmente iscritta al nr. 33973 del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNS;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

La presente convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 117/2017, definisce i rapporti che regolano la collaborazione tra il Comune di Pordenone - in qualità di Ente Gestore dell’Ambito territoriale del Servizio Sociale dei Comuni “Noncello” (Pordenone, Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola) - e l’Associazione Giovanni Paolo II a.p.s., e prevede la realizzazione di azioni ed interventi a valenza promozionale, educativa, informativa, formativa e di sensibilizzazione a favore e/o in collaborazione con famiglie residenti nel territorio dell’Ambito da svolgersi nel campo del sostegno alle funzioni genitoriali, con particolare riferimento alla realizzazione di percorsi formativi e gruppi di confronto, rivolti ai genitori ed ai minori, finalizzati a riconoscere e valorizzare le competenze educative e ad acquisirne di nuove come meglio dettagliato nel progetto “Centro in Movimento” presentato in fase di espletamento della procedura selettiva, che fa parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Finalità

Il progetto si prefigge di supportare la genitorialità ed in particolare le necessità che si presentano nei primi anni di vita dei loro bambini nonché il bisogno di socializzazione e di integrazione nel territorio.

Art. 3 – Esecuzione progetto

Comprende sette tipologie di laboratori, come da progetto facente parte integrante della presente convenzione anche se non materialmente allegato, che riguardano:

- Psicomotricità relazionale: il laboratorio si propone di usare dei materiali per stimolare la dimensione relazionale del bambino nei confronti del genitore e viceversa;
- Laboratorio di lettura creativa: stimola il contatto mamma/papà bambino prima attraverso la narrazione, poi attraverso le applicazioni proposte siano esse rappresentative che con l’uso di tecniche di rappresentazione visiva;
- Laboratorio musicale: propone delle lallazioni che stimolano i bambini al ritmo e all’espressione con i suoni;

- Laboratorio di nanna e svezzamento: aiuta i genitori nelle difficoltà legate appunto alla nanna e allo svezzamento;
- Laboratorio di Yoga della risata: propone l'apprendimento e lo stimolo della risata come strumento di allentamento delle tensioni e delle difficoltà relazionali;
- Laboratorio di creatività: attraverso tecniche di disegno, di rappresentazione con materiali tipo plastilina, svolge una fondamentale funzione comunicativa anche con i più piccoli;
- Laboratorio di contatto con la terra: riscoprire i segreti e i ritmi della terra che portano al maggior contatto con i ritmi dei genitori e dei bambini e ad un riequilibrio degli stessi.

La pubblicazione e diffusione di notizie, di informazioni, di interviste, di comunicati stampa, etc., inerenti alle attività svolte nell'ambito del progetto "Centro in movimento", saranno effettuate dall'Associazione in nome e per conto del Comune stesso, e dovranno essere preventivamente concordate per iscritto con il Servizio Sociale dei Comuni.

Art. 4 - Impegni dell'associazione

L'Associazione individua e comunica al Comune i nominativi dei seguenti responsabili, con relativi recapiti:

- coordinatore/referente per il progetto;
- i nominativi degli operatori (volontari e lavoratori) adibiti alle attività in oggetto e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali modifiche degli stessi.
- responsabili del trattamento dei dati secondo quanto stabilito dalla vigente normativa Regolamento UE n. 679/2016 (G.D.P.R.).

L'Associazione cura la gestione degli aspetti organizzativi e amministrativi del progetto e degli interventi proposti, documentando l'attività svolta anche attraverso la redazione di un report periodico bimestrale o secondo quanto concordato con il referente incaricato del SSC.

Ogni responsabilità civile per danni che, in relazione all'espletamento del progetto ovvero a cause ad esso complementari e/o connesse, derivassero a terzi, e/o prestatori d'opera o a cose, si intende senza riserve o eccezioni a carico dell'Associazione. A tal fine si impegna a presentare all'Amministrazione copia delle idonee polizze di assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività degli associati, nonché per la responsabilità civile verso terzi e/o prestatori d'opera. La polizza RCT/O deve, inoltre, risultare espressamente estesa, a parziale deroga dell'art. 1900 c.c. alla colpa grave degli assicurati. La polizza dovrà prevedere espressamente la rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Pordenone.

L'Associazione deve essere conforme alla normativa di cui al D. Lgs. 81/2008.

L'Associazione deve assicurare la continuità delle attività oggetto di convenzione, garantendo la sostituzione degli operatori assenti per qualsiasi motivo e di quelli ritenuti non idonei dal SSC.

Gli operatori adibiti al servizio dovranno trattare le informazioni e i dati personali riguardanti l'utenza esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività oggetto del progetto, in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Per lo svolgimento delle attività della presente convenzione l'intervento dei volontari dell'Associazione si concretizzerà in particolare in una azione di coordinamento fra le varie attività e di collaborazione con gli operatori impegnati nell'attuazione dei laboratori; l'associazione potrà avvalersi di prestazioni di lavoro dipendente o autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare le attività di cui alla presente convenzione.

Per la realizzazione delle attività oggetto del presente atto, l'Associazione si impegna a mettere a disposizione sei soci volontari (due volontari cureranno la parte delle iscrizioni e il contatto con le famiglie per le questioni organizzative, due volontari a turno saranno presenti negli orari di attività e cureranno la parte di accoglienza e di supporto al genitore nelle varie attività proposte, una

volontaria curerà uno dei laboratori creativi e una il laboratorio di lettura animata) e personale come indicato nella proposta progettuale che fa parte integrante della convenzione anche se non materialmente allegata.

L'Associazione si obbliga a rispettare:

- le prescrizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile". Il personale impiegato nel servizio non dovrà avere a proprio carico condanne per uno dei reati di cui agli artt. 600- bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del Codice penale o sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
- le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165", articolo 2, comma 3, del Codice di Comportamento aziendale del Comune di Pordenone e del Regolamento per lo svolgimento dell'attività extra lavorativa dei dipendenti approvato con deliberazione giunta n. 51/2014, per quanto compatibili.

Art. 5 - Impegni del Comune

Il Comune rimborserà all'Associazione le spese sostenute per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione, alle condizioni e secondo le modalità indicate al successivo art. 8, per un importo massimo di 5.000,00 €.

Art. 6 - Subentro

Non è consentito alle Parti far subentrare terzi nei rapporti di cui alla presente convenzione.

Art. 7 - Controlli e verifiche

Il Comune provvederà, con propri incaricati, ad effettuare verifiche e controlli su qualità e contenuti delle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 8 - Modalità di rimborso spese

Ai sensi dell'art. 56, comma 2 del D. Lgs. 117/2017, il Comune riconoscerà all'Associazione esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione, tra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa dei volontari impiegati per le attività oggetto del presente atto contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Le spese ammissibili a rimborso dovranno rispettare il principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

Potranno riguardare, oltre agli oneri assicurativi per la quota specificatamente imputabile alle attività oggetto di convenzione e comunque solo per quote non già coperte da entrate diverse, e/o rendicontate a valere su altre tipologie di finanziamento:

- a) costi del personale;
- b) compensi a terzi per prestazioni e per servizi, comprensivi di eventuali rimborsi spese;
- c) spese per l'acquisto di materiali di consumo e per il noleggio di attrezzature e materiali;
- d) spese per la produzione e la divulgazione di materiale informativo e promozionale.

L'Associazione dovrà presentare, ai fini del rimborso, idonea documentazione a comprova delle spese sostenute (documenti giustificativi - quali, ad esempio, lettere d'incarico, contratti, etc., - e

fatture quietanzate o altra documentazione contabile di valore probatorio equivalente) riferita esclusivamente al periodo della validità della convenzione e riconducibili alle sole attività oggetto della stessa.

Ai fini della rendicontazione i documenti giustificativi di spesa dovranno essere presentati secondo le seguenti modalità:

1. in originale, apponendo, su ciascun documento, una delle seguenti diciture:

“Documento di spesa imputato per il totale a carico del contributo “Fondo per le politiche della famiglia” a valere sulla convenzione con il SSC Noncello n. _____ per l’anno _____”,

oppure, qualora il predetto documento venga imputato per un ammontare diverso dal totale:

“Documento di spesa imputato per l’importo di € _____ (indicare importo parziale) a carico del contributo “Fondo per le politiche della famiglia” a valere sulla convenzione con il SSC Noncello n. _____ per l’anno _____”.

Fatto salvo il raggiungimento degli obiettivi come definiti nel progetto, il Comune rimborserà all’Associazione le spese dalla stessa sostenute per lo svolgimento delle attività oggetto di convenzione in due tranches da concordare, previa presentazione di apposito rendiconto e di relativa idonea documentazione giustificativa.

Per ottenere i rimborsi, oltre alla documentazione sopra richiamata (apposito rendiconto e relativa idonea documentazione giustificativa di spesa quietanzata o altra documentazione contabile di valore probatorio equivalente), l’Associazione dovrà produrre anche la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento ai propri creditori degli importi indicati nel rendiconto. L’ultima liquidazione da parte del Comune sarà a saldo di tutte le spese rendicontate fino ad un valore massimo non superiore all’importo complessivamente stanziato dal Comune.

La documentazione a rendiconto dovrà essere presentata entro il 31 dicembre 2023.

Art. 9 Tracciabilità dei flussi finanziari

L’Associazione è vincolata all’osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall’esecuzione della presente convenzione ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. e al rispetto di tutte le disposizioni e gli obblighi in essa contenuti. Ai sensi della legge 136/2010 e succ. modificazioni, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione della presente convenzione.

Art. 10 Responsabilità dell’Associazione

L’Associazione si impegna ad applicare al personale dipendente o autonomo, coinvolto nella realizzazione del progetto, tutte le norme contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e negli accordi integrativi in vigore, o altre forme di rapporto contrattuale a norma di legge, compresi gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalle vigenti normative e a erogare il servizio con personale qualificato, utilizzando la competenza tecnica e metodologica necessaria all’applicazione delle mansioni individuate e a garantire il buon funzionamento del progetto.

Art. 11 – Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della convenzione e termina il 31.12.2023.

Art. 12 - Risoluzione della convenzione

Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, in caso di grave inadempienza da parte dell’Associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri

a proprio carico, se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dalla stessa Associazione fino al ricevimento della diffida, fatte salve le azioni di recupero per eventuali danni causati al Comune.

L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa comunicazione di almeno 15 giorni, in caso di incapacità a mantenere gli impegni assunti a fronte di carenza di volontari.

La convenzione è risolta nel caso sia accertato il difetto in capo all'Associazione dei requisiti prescritti per la partecipazione alla procedura selettiva comparativa di cui all'Avviso pubblico del Comune di Pordenone adottato con determinazione dirigenziale n. cron. 1421 dd 05.06.2023, requisiti che dovranno essere mantenuti per tutta la durata della presente convenzione.

Art. 13 –Trattamento dati

Il Comune di Pordenone è autorizzato a trattare i dati personali forniti dall'Associazione per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse alla presente convenzione.

Il Comune di Pordenone, titolare del trattamento dei dati personali dei soggetti coinvolti nelle attività connesse alla presente convenzione, mediante separato accordo individua e nomina l'Associazione quale responsabile del trattamento dei dati personali che la stessa tratterà per conto del titolare del trattamento, a soli fini contrattuali e a beneficio dello stesso titolare, nonché nel rispetto delle normative tutte vigenti e secondo quanto previsto nell'accordo stesso.

Art. 14 - Spese convenzionali

Il presente atto, redatto in forma di scrittura privata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto si intendono completamente a carico dell'Associazione.

Art. 15 - Foro competente

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione della presente convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Pordenone.

Art. 16 – Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si applicano le norme del Codice Civile e le altre leggi che disciplinano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura stessa dell'atto.

Data _____

Per l'Associazione

Per il Comune di Pordenone – Ente Gestore dell'Ambito territoriale del Servizio Sociale dei Comuni "Noncello"

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GALLI CARLOTTA

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 31/08/2023 15:27:08